

DECISIONE (UE) 2020/1803 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2020****che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta***[notificata con il numero C(2020) 8155]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un ridotto impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
- (2) Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che siano stabiliti criteri specifici per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per gruppi di prodotti.
- (3) La decisione 2012/481/UE della Commissione ⁽²⁾ ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo di prodotti «carta stampata». Con decisione (UE) 2018/1590 della Commissione ⁽³⁾ il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- (4) La decisione 2014/256/CE della Commissione ⁽⁴⁾ ha fissato i criteri e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per il gruppo «prodotti di carta trasformata». Con decisione (UE) 2017/1525 della Commissione ⁽⁵⁾ il periodo di validità di tali criteri e requisiti è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- (5) Per meglio rispecchiare le migliori prassi sul mercato per questi gruppi di prodotti e per tener conto delle innovazioni introdotte nel periodo intercorso, è opportuno fissare una nuova serie di criteri per i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta.
- (6) Il controllo dell'adeguatezza (REFIT) ⁽⁶⁾ del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017, che ha riesaminato l'attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010, ha riconosciuto la necessità di un approccio più strategico all'Ecolabel, abbinando, se del caso, gruppi di prodotti tra loro strettamente collegati.
- (7) In linea con tali conclusioni e previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, è opportuno rivedere i criteri per i gruppi di prodotti «carta stampata» e «prodotti di carta trasformata», prendendo in considerazione i successi ottenuti fino ad oggi, l'attenzione dei portatori di interessi, le potenziali opportunità di aumentare in futuro la diffusione dei prodotti sostenibili e la domanda del mercato.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2012/481/UE della Commissione, del 16 agosto 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GU L 223 del 21.8.2012, pag. 55).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/1590 della Commissione, del 19 ottobre 2018, che modifica le decisioni 2012/481/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE e 2014/893/UE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) a taluni prodotti, nonché dei relativi requisiti di valutazione e verifica (GU L 264 del 23.10.2018, pag. 24).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/256/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 24).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2017/1525 della Commissione, del 4 settembre 2017, che modifica la decisione 2014/256/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GU L 230 del 6.9.2017, pag. 28).

⁽⁶⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].

- (8) Poiché i due gruppi di prodotti «carta stampata» e «prodotti di carta trasformata» sono strettamente correlati e i relativi criteri si sovrappongono, è opportuno adottare una decisione unica con un solo allegato attinente a entrambi i gruppi di prodotti.
- (9) Il nome del gruppo di prodotti dovrebbe essere modificato in «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» al fine di rispecchiare meglio la funzionalità dei prodotti e garantire la chiarezza circa i prodotti inclusi nell'ambito di applicazione. In questo modo dovrebbe inoltre essere possibile aumentare la visibilità dei sistemi destinati ai partecipanti al mercato e ridurre l'onere amministrativo a carico delle autorità nazionali.
- (10) Inoltre, in linea con il riesame, è opportuno apportare alcune modifiche alla definizione del gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta», in particolare per rendere più chiara la distinzione tra i diversi tipi di prodotti.
- (11) Nel nuovo piano d'azione per l'economia circolare per un'Europa più pulita e più competitiva ⁽⁷⁾, adottato l'11 marzo 2020, si afferma che la durabilità, la riciclabilità e il contenuto riciclato sono requisiti che devono figurare più sistematicamente tra i criteri per l'Ecolabel UE.
- (12) I criteri revisionati per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta dovrebbero mirare, in particolare, a utilizzare prodotti a base di carta fabbricata in modo più sostenibile e proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da materiali riciclati. I nuovi criteri dovrebbero basarsi su un approccio improntato all'analisi del ciclo di vita e mirare sia a promuovere processi di fabbricazione efficienti sotto il profilo energetico sia a ridurre le emissioni di composti organici volatili (COV) che contribuiscono a ossidazione fotochimica, tossicità umana, deplezione abiotica, eutrofizzazione, acidificazione e cambiamenti climatici. I criteri revisionati dovrebbero limitare l'uso di sostanze pericolose, tener conto delle emissioni generate durante il processo di stampa, ridurre la quantità di rifiuti di carta generati dal processo e aumentare la riciclabilità dei prodotti, contribuendo a facilitare la transizione verso un'economia più circolare.
- (13) I nuovi criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica per ciascun gruppo di prodotti dovrebbero rimanere validi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto del ciclo di innovazione per i due gruppi di prodotti.
- (14) Per ragioni di certezza del diritto le decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE dovrebbero essere abrogate.
- (15) Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio per i produttori di prodotti di carta stampata o di carta trasformata ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sulla base dei criteri stabiliti nelle decisioni 2012/481/UE o 2014/256/UE, al fine di dar loro il tempo sufficiente ad adeguare i propri prodotti e conformarsi ai nuovi criteri e requisiti. Per un periodo di tempo limitato dopo l'adozione della presente decisione, ai produttori dovrebbe inoltre essere consentito presentare domanda in base ai criteri stabiliti in dette decisioni o in base ai nuovi criteri stabiliti dalla presente decisione. È opportuno che i marchi Ecolabel UE assegnati in base ai criteri stabiliti in una delle vecchie decisioni possano essere utilizzati per diciotto mesi a partire dalla data di adozione della presente decisione.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» comprende:
 - (a) prodotti di carta stampata composti da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, tranne nel caso di libri, cataloghi, opuscoli o formulari che devono essere composti da almeno l'80 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta. Inserti, copertine e qualsiasi elemento di carta stampata del prodotto finito sono considerati parte integrante del prodotto, ad eccezione degli inserti non fissi (es. volantini, adesivi rimovibili) venduti o forniti con esso. Se si intende far figurare il marchio Ecolabel UE sugli inserti non fissi, questi soddisfano i requisiti di cui all'allegato della presente decisione. Gli inserti fissati al prodotto di carta stampata (non destinati ad essere rimossi) rispondono ai requisiti di cui all'allegato della presente decisione;

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].

- (b) buste composte da almeno il 90 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
 - (c) sporte di carta, compresa la carta da confezione, che sono costituite per il 100 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta;
 - (d) prodotti di carta per cartoleria, inclusi i classificatori, composti da almeno il 70 % in peso di carta, cartone o substrati a base di carta, ad eccezione delle cartelle sospese e delle cartelline con graffa in metallo, alle quali la soglia non si applica.
2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), composti da almeno l'80 % in peso di carta o cartone o substrati a base di carta e di prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), la componente in plastica non può superare il 10 % in peso, ad eccezione di raccoglitori ad anelli, quaderni, taccuini, diari e classificatori a leva, per i quali il peso della plastica non può superare il 13 %.
3. Il peso del metallo non può inoltre superare 30 g per prodotto, tranne nel caso delle cartelle sospese e cartelline con staffa in metallo, dei raccoglitori ad anelli e dei classificatori a leva con capacità fino a 225 fogli, in cui può arrivare a 75 g, e nel caso dei classificatori a leva con capacità superiore a 225 fogli, in cui può arrivare a 170 g.
4. Il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» non comprende:
- (a) imballaggio e elementi apposti sull'imballaggio, ad esempio etichette (ad eccezione delle sporte di carta e della carta da confezione);
 - (b) cartone ondulato;
 - (c) materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari che costituiscono l'oggetto dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
 - (d) prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «tessuto-carta e prodotti in tessuto-carta» definito all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/70 della Commissione ⁽⁹⁾;
 - (e) prodotti di carta stampata profumati, prodotti di carta per cartoleria profumati, e sporte di carta profumate;
 - (f) cloruro di polivinile (PVC).

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «raccoglitori», prodotti a base di carta utilizzati per archiviare documenti o riviste e composti da una copertina, generalmente di cartone, munita di anelli metallici per trattenere fogli di carta sparsi, inclusi i raccoglitori ad anelli e i classificatori a leva;
- (2) «libri», prodotti di carta stampata rilegati a filo o a colla con copertina rigida o morbida, ad esclusione di relazioni annuali, periodici, opuscoli, riviste e cataloghi pubblicati a cadenza regolare;
- (3) «prodotti per classificazione/archiviazione», prodotti per la classificazione, l'archiviazione e la protezione dei documenti cartacei, compresi le cartelle sospese e i classificatori a leva;
- (4) «cartellina», un contenitore pieghevole o una copertina per fogli sciolti, incluso prodotti contenenti indici e separatori, portadocumenti, cartelline semplici, cartelle sospese, scatole di cartone e cartelline a tre lembi;
- (5) «inserto», un foglio o una sezione supplementare, stampato in maniera indipendente dal prodotto di carta stampata nelle cui pagine può essere inserito e rimosso (inserto non fisso), oppure rilegato insieme alle pagine del prodotto di carta stampata e quindi parte integrante dello stesso (inserto fisso), compresi annunci pubblicitari su più pagine, opuscoli, fascicoli, cartoline di risposta o altro materiale promozionale;

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

⁽⁹⁾ Decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 27).

- (6) «imballaggio», tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentirne la manipolazione e la consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurarne la presentazione;
- (7) «sporte di carta», prodotti a base di carta utilizzati per maneggiare o trasportare merci;
- (8) «prodotto di carta stampata», un prodotto recante l'immagine stampata su carta ottenuta dal trattamento di un materiale per la stampa, e comprendente anche la finitura;
- (9) «prodotti di carta per cartoleria», articoli per scrittura e classificazione fatti di carta, comprese buste e materiali per ufficio;
- (10) «carta da confezione», foglio o rotolo di carta utilizzato per confezionare regali e pacchi.

Articolo 3

Per ottenere l'assegnazione dell'Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta», il prodotto rientra nella definizione di uno dei gruppi di prodotti di cui all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

I criteri ecologici per il gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 5

Il numero di codice assegnato al gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» a fini amministrativi è «053».

Articolo 6

Le decisioni 2012/481/UE e 2014/256/UE sono abrogate.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta stampata» ai sensi della decisione 2012/481/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2012/481/UE.
2. In deroga all'articolo 6, le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE presentate prima della data di adozione della presente decisione per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti di carta trasformata» ai sensi della decisione 2014/256/UE sono valutate in conformità delle condizioni di cui alla decisione 2014/256/UE.
3. Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» presentate alla data di adozione della presente decisione o nei due mesi successivi possono basarsi sui criteri stabiliti dalla presente decisione o su quelli stabiliti dalla decisione 2012/481/UE per il gruppo di prodotti «carta stampata» o dalla decisione 2014/256/UE per il gruppo di prodotti «carta trasformata», a seconda del caso. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali si fondano.
4. Il marchio Ecolabel UE assegnato in base a una domanda valutata in conformità dei criteri stabiliti dalla decisione 2012/481/UE o dalla decisione 2014/256/UE può essere utilizzato per diciotto mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2020

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Criteria per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta

QUADRO DI RIFERIMENTO

Finalità dei criteri

I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE sono basati sui migliori prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta presenti sul mercato, in termini di prestazioni ambientali. I criteri sono incentrati sui principali impatti ambientali associati al ciclo di vita di questi prodotti e promuovono gli aspetti dell'economia circolare.

In particolare, i criteri intendono promuovere prodotti che utilizzano tenori elevati di fibre sostenibili o riciclate, sono riciclabili, sono associati a basse emissioni e contengono solo quantità limitate di sostanze pericolose.

A tal fine i criteri mirano a:

- richiedere che il substrato cartaceo, compreso il cartone, sia certificato con marchio Ecolabel UE;
- stabilire limiti rigorosi per l'uso di sostanze pericolose;
- stabilire requisiti che assicurino la riciclabilità del prodotto e un adeguato sistema di gestione dei rifiuti, includendo limiti rispetto al quantitativo massimo di rifiuti cartacei generati;
- stabilire requisiti in materia di emissioni, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV), contribuendo così a garantire gli effetti positivi che ne conseguono sia per la salute dei lavoratori sia per la riduzione dell'inquinamento atmosferico locale e regionale;
- stabilire requisiti sul consumo di energia del sito di produzione.

I criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai «prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta» sono i seguenti:

1. Substrato
2. Sostanze soggette a restrizione:
 - 2.1 restrizioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC, *Substances of Very High Concern*)
 - 2.2 restrizioni relative alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾
 - 2.3 biocidi e principi attivi biocidi
 - 2.4 detersivi
 - 2.5 alchilfenoletoossilati (APEO), solventi alogenati e ftalati
 - 2.6 ulteriori restrizioni relative a inchiostri da stampa, toner, vernici
 - 2.7 recupero di toluene dai processi di stampa in rotocalco
3. Riciclabilità:
 - 3.1 rimovibilità delle parti non cartacee
 - 3.2 spappolabilità
 - 3.3 rimovibilità degli adesivi
 - 3.4 disinchiostroabilità

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

4. Emissioni:
 - 4.1 emissioni in acqua da processi di stampa in rotocalco
 - 4.2 emissione da impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o impianti equivalenti
 - 4.3 emissione di COV da processi di stampa non contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
5. Rifiuti:
 - 5.1 sistema di gestione dei rifiuti
 - 5.2 carta per riciclaggio proveniente da impianti di stampa
 - 5.3 carta per riciclaggio proveniente da siti per la produzione di carta per cartoleria e sporte di carta
6. Consumo energetico
7. Formazione
8. Idoneità all'uso
9. Informazioni da riportare sul prodotto
10. Informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE

I criteri ecologici riguardano la fabbricazione di prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta, compresi i sottoprocessi costitutivi dai siti di produzione della carta al sito o ai siti e alle linee di produzione dedicate in cui detti prodotti sono stampati e/o trasformati. I criteri ecologici non riguardano il trasporto e l'imballaggio.

Tutte le operazioni di stampa o trasformazione effettuate sui prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta soddisfano i rispettivi requisiti. Anche le parti del prodotto finale stampate o trasformate da un subfornitore soddisfano i rispettivi requisiti. La domanda include un elenco di tutte le tipografie e dei subfornitori coinvolti nella produzione nonché la loro dislocazione geografica.

È possibile presentare una domanda per una linea di prodotti di tipo specifico, ad esempio un opuscolo di 2-30 pagine rilegato a colla. In questo caso, il prodotto campione che rappresenta la linea di prodotti deve soddisfare i criteri. Il prodotto campione deve essere analizzato tenendo conto di tutti i materiali e le sostanze chimiche utilizzate, dei tipi di carta, del numero massimo di pagine, del formato più grande e di tutte le possibili tipologie di rilegatura. Successivamente, il marchio Ecolabel UE può essere esteso a tutti i prodotti che soddisfano i criteri definiti per il prodotto campione.

Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori, i siti e i processi di produzione dei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati. Per un tipo di prodotto fabbricato in maniera ricorrente o un tipo di prodotto fabbricato soltanto una volta, la domanda è riferita al prodotto specifico.

Valutazione e verifica: *Per ciascun criterio sono indicati i requisiti specifici in materia di valutazione e verifica.*

Nel caso in cui il richiedente sia tenuto a produrre dichiarazioni, documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino la conformità ai criteri, tale documentazione può provenire, a seconda dei casi, dal richiedente stesso e/o dai suoi fornitori e/o dai fornitori di questi ultimi, ecc.

Gli organismi competenti riconoscono di preferenza gli attestati rilasciati da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura, e le verifiche eseguite da organismi accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Se opportuno possono essere utilizzati metodi di prova diversi da quelli indicati per ciascun criterio, purché ritenuti equivalenti dall'organismo competente che esamina la domanda.

Se opportuno gli organismi competenti possono chiedere documentazione giustificativa ed effettuare verifiche indipendenti o ispezioni in loco per verificare la conformità ai criteri.

⁽²⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

Eventuali cambiamenti riguardanti i fornitori e i siti di produzione dei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE sono notificati agli organismi competenti, congiuntamente alla documentazione giustificativa per consentire di verificare che i criteri siano ancora rispettati.

Quale prerequisito, i prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta soddisfano tutti gli obblighi di legge del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato. Il richiedente dichiara la conformità del prodotto a detto requisito.

Si applicano le seguenti definizioni:

- (1) «applicazione adesiva», adesivi trasformati utilizzati in prodotti finiti di carta (generalmente applicati sotto forma di pellicola);
- (2) «agenti di lavaggi»: a) sostanze chimiche liquide utilizzate per lavare le forme di stampa, sia separate (off-press) sia integrate (in-press), e le macchine da stampa per eliminare gli inchiostri, la polvere di carta e prodotti analoghi; b) detergenti per macchine da finitura e macchine da stampa, come detergenti per rimuovere i residui di adesivi e di vernici; c) detergenti per inchiostro da stampa utilizzati per rimuovere gli inchiostri da stampa secchi; gli agenti detergenti non includono i detergenti per la pulizia di altre parti della macchina da stampa o per la pulizia di altre macchine che non siano le macchine da stampa e le macchine da finitura;
- (3) «processo di trasformazione», un processo mediante il quale un materiale è trasformato in un prodotto di carta trasformata, che può talvolta comprendere un processo di stampa (operazioni di prestampa, stampa e post-stampa);
- (4) «prodotto di carta trasformata», prodotto di carta, cartone o substrati a base di carta, stampato o non stampato, generalmente utilizzato per proteggere, maneggiare o stoccare articoli o appunti, per il quale il processo di trasformazione costituisce parte essenziale del processo produttivo; comprende tre categorie principali di prodotti: buste, sporte e articoli di carta per cartoleria;
- (5) «flessografia», un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione;
- (6) «emissioni diffuse», qualsiasi emissione in atmosfera, nel suolo e nell'acqua di composti organici volatili non contenuti negli scarichi gassosi, nonché i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, tranne se altrimenti indicato nella direttiva 2010/75/UE, allegato VII, parte 2;
- (7) «solvente organico alogenato», un solvente organico che contiene almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
- (8) «stampa heat-set offset a bobina», un'attività di stampa con sistema a bobina con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano; per «sistema a bobina» si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati;
- (9) «laminazione», far aderire due o più materiali flessibili per produrre laminati;
- (10) «carta da riciclare», flusso di rifiuti cartacei generato durante la produzione di un prodotto finito;
- (11) «rivestimenti adesivi sensibili alla pressione» (PSA, *pressure-sensitive adhesive coatings*), adesivi con molecole ancora mobili sulla superficie che, anche dopo essersi rapprese, possono produrre sufficiente aderenza premendo la pellicola di coesione (rivestimento) sulla superficie da incollare;
- (12) «stampa in rotocalco», rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene;
- (13) «spappolamento», la riconversione della carta in pasta;
- (14) «stampa serigrafica rotativa», attività di stampa con sistema a bobina, nella quale l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano soltanto mediante evaporazione.
- (15) «rotocalcografia», attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante, che impiega inchiostri a bassa viscosità che seccano mediante evaporazione.
- (16) «COVT», carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell'atmosfera);

- (17) «sistema a bobina», sistema con il quale il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati;
- (18) «verniciatura», attività di applicazione di una vernice o di un rivestimento adesivo a un materiale flessibile, in vista della successiva sigillatura del materiale di imballaggio;
- (19) «composti organici volatili» (COV), qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, o una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso.

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Criterio 1 — Substrato

Il substrato cartaceo, compreso il cartone utilizzato in un prodotto finale, ricevuto è certificato con il marchio Ecolabel UE per la «carta grafica» in conformità all'allegato I della decisione (UE) 2019/70 della Commissione ⁽³⁾.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una copia del certificato Ecolabel UE valido a norma dell'allegato I della decisione (UE) 2019/70 della Commissione per ciascun substrato di carta utilizzato per un prodotto o prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio di qualità Ecolabel UE.

Il richiedente fornisce la descrizione del o dei substrati muniti del marchio Ecolabel UE, compresi i nomi commerciali e la quantità di carta utilizzata. L'elenco comprende anche i nomi dei fornitori della carta utilizzata.

Criterio 2 — Sostanze soggette a restrizioni

La dimostrazione della conformità a ciascuno dei sottocriteri di cui al criterio 2 è basata sulla comunicazione, da parte del richiedente, di un elenco di tutte le pertinenti sostanze chimiche utilizzate e della documentazione opportuna (scheda di dati di sicurezza e/o dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche). Come minimo, tutte le sostanze chimiche di processo utilizzate dal richiedente nei pertinenti processi di stampa o di trasformazione sono sottoposte a controllo.

2.1 Restrizioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)

Tutte le sostanze chimiche utilizzate nel processo di produzione dal richiedente e tutti i materiali forniti che costituiscono parte del prodotto finale sono corredati di dichiarazioni dei fornitori che specificano che non contengono, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso), sostanze che rispondono ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che sono state identificate secondo la procedura di cui all'articolo 59 del medesimo regolamento e incluse nell'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti per autorizzazione. Questo requisito non ammette deroghe.

Valutazione e verifica: Il richiedente presenta una dichiarazione che attesta che il prodotto è stato fabbricato utilizzando sostanze chimiche o materiali forniti che non contengono SVHC in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso). La dichiarazione è corroborata dalle schede dati di sicurezza relative alle sostanze chimiche di processo utilizzate o dalle opportune dichiarazioni dei fornitori delle sostanze chimiche o dei materiali.

L'elenco delle sostanze identificate come SVHC e inserite nell'elenco delle sostanze candidate in conformità all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile al seguente indirizzo:

<http://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>.

Il riferimento alla consultazione dell'elenco corrisponde alla data di presentazione della domanda del marchio Ecolabel UE.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/70 della Commissione, dell'11 gennaio 2019, che stabilisce i criteri del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per la carta grafica e per il tessuto-carta e i prodotti in tessuto-carta [notificata con il numero C(2019) 3] (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 27).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

2.2 Restrizioni relative alle sostanze classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾

Salvo la deroga prevista dalla tabella 1, il prodotto e gli eventuali elementi che lo compongono non contengono, in concentrazioni superiori allo 0,10 % (peso/peso), sostanze o miscele cui è assegnata una o più delle seguenti classi e categorie di pericolo e codici di indicazione di pericolo associati, in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008:

- Pericoli di gruppo 1: categoria 1A o 1B, cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR): H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df.
- Pericoli di gruppo 2: categoria 2 CMR: H341, H351, H361, H361f, H361d, H361fd, H362; categoria 1 tossicità acquatica: H400, H410; categoria 1 e 2 tossicità acuta: H300, H310, H330; categoria 1 tossicità in caso di aspirazione: H304; categoria 1 tossicità specifica per organi bersaglio (STOT, *specific target organ toxicity*): H370, H372; Categoria 1 sensibilizzante della pelle: H317 ⁽⁶⁾.
- Pericoli di gruppo 3: categoria 2, 3 e 4 tossicità acquatica: H411, H412, H413; categoria 3 tossicità acuta: H301, H311, H331; categoria 2 STOT: H371, H373.

L'uso di sostanze o miscele modificate chimicamente durante il processo di produzione, cosicché le pertinenti classi di pericolo secondo le quali la sostanza o la miscela è stata classificata a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 non si applicano più, è esentato dalle restrizioni di cui sopra.

Tabella 1

Deroghe alle restrizioni relative alle sostanze classificate a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e le condizioni applicabili.

Tipo di sostanza / miscela	Applicabilità	Classi di pericolo, categoria e codice di indicazione di pericolo oggetto di deroga	Condizioni di deroga
Oli minerali e distillati	Prodotti di carta stampata con sistema heat-set, cold-set o in formato digitale	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1, H304	Il richiedente dimostra all'organismo competente che sono predisposte e rispettate tutte le istruzioni pertinenti contenute nella scheda di dati di sicurezza riguardanti manipolazione, stoccaggio, controlli di esposizione e protezione individuale.
Nichel	Componenti metallici	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1, H317, Cancerogenicità, categoria 2, H351, Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione ripetuta, categoria 1, H372	Il richiedente fornisce informazioni al consumatore in merito all'uso di nichel per galvanoplastica, rivestimento, alligazione.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un elenco di tutte le sostanze chimiche pertinenti utilizzate nel processo di produzione, unitamente alla pertinente scheda di dati di sicurezza o alla dichiarazione del fornitore delle sostanze chimiche nonché tutte le dichiarazioni pertinenti dei fornitori di elementi facenti parte del prodotto.

I prodotti chimici contenenti sostanze o miscele con classificazioni soggette a restrizioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 sono evidenziati. Per stimare la quantità della sostanza o miscela soggetta a restrizioni che rimane nel prodotto finito si utilizzano il tasso approssimativo di dosaggio del prodotto chimico, la concentrazione della sostanza o della miscela soggetta a restrizioni presente nel prodotto in questione (indicata nella scheda di dati di sicurezza o nella dichiarazione del fornitore) e un fattore di ritenzione presunto del 100 %.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Si applica solo a formulazioni coloranti, coloranti, prodotti di finissaggio di superfici e materiali di rivestimento usati.

Dato che più prodotti o potenziali futuri prodotti che utilizzano le stesse sostanze chimiche di processo possono essere raggruppati in un'unica procedura di assegnazione del marchio Ecolabel, è necessario presentare solo il calcolo per il prodotto meno idoneo tra quelli interessati (es. il prodotto con maggiore densità di stampa).

Le eventuali deviazioni da un fattore di ritenzione del 100 % (es. per l'evaporazione del solvente) o la modificazione chimica di una sostanza o miscela pericolosa soggetta a restrizioni devono essere giustificate per iscritto all'organismo competente.

Per le sostanze o le miscele soggette a restrizioni in concentrazione superiore allo 0,10 % (peso/peso) del prodotto finito delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta, o di elementi pertinenti al loro interno, occorre un'apposita deroga ed è necessario fornire prove della conformità alle condizioni di deroga.

2.3 Biocidi e principi attivi biocidi

I prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta non sono trattati con biocidi, compresi quelli del tipo 7 (conservanti per pellicole) e di tipo 9 (conservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati).

Sono autorizzati solo i conservanti per prodotti in scatola (vale a dire biocidi di tipo 6: conservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) presenti negli inchiostri da stampa, vernici, lacche e qualsiasi altra formulazione utilizzata durante i processi di produzione e i conservanti per liquidi nei sistemi di raffreddamento e trattamento industriale (vale a dire biocidi di tipo 11), alle seguenti condizioni:

- che siano stati approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 o del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾, per gli usi di cui ai tipi di prodotto 6 o 11, secondo i casi, oppure
- che siano in fase di valutazione in attesa di una decisione sull'approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, per gli usi di cui ai tipi di prodotto 6 o 11, secondo i casi.

Se a un principio attivo biocida conforme alla o alle condizioni di cui sopra è stato assegnato il codice di indicazione di pericolo H410 o H411 (pericoloso per l'ambiente acquatico, tossicità cronica, categoria 1 o 2), il suo uso è consentito solo se il potenziale di bioaccumulo ($\log Pow$, coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua) è $< 3,0$ o se il fattore di bioconcentrazione (BCF) è ≤ 100 .

Valutazione e verifica: *il richiedente dichiara quali biocidi sono stati utilizzati nel processo di produzione, indica la natura dell'uso del biocida (vale a dire il tipo di prodotto 6 o 11) e fornisce copie delle schede di dati di sicurezza e le eventuali dichiarazioni o rapporti di prova pertinenti redatte dal fabbricante dei biocidi.*

2.4 Agenti di lavaggio

Gli agenti di lavaggio sono utilizzati per le operazioni di pulizia di routine nei processi e/o sottoprocessi di stampa:

- non contengono solventi con un punto di infiammabilità < 60 °C in concentrazioni $> 0,10$ % (in peso);
- non contengono benzene in concentrazioni $> 0,10$ % (in peso);
- non contengono toluene o xilene in concentrazioni $> 1,0$ % (in peso);
- non contengono idrocarburi aromatici ($\geq C9$) in concentrazioni $> 0,10$ % (in peso);
- non contengono ingredienti a base di idrocarburi alogenati, terpeni, n-esano, nonilfenoli, N-metil-2-pirrolidone o 2-butossietanolo in concentrazioni $> 0,10$ % (in peso).

Queste restrizioni non si applicano agli agenti di lavaggio usati in formulazioni speciali che vengono utilizzati solo occasionalmente, quali quelli per rimuovere gli inchiostri da stampa secchi e quelli per rigenerare i teli gommati.

La restrizione inerente al toluene non si applica agli agenti di lavaggio utilizzati nei processi di stampa in rotocalco.

Valutazione e verifica: *il richiedente dichiara i diversi detergenti utilizzati e se vengono utilizzati nelle procedure di pulizia di routine o per procedimenti speciali, es. rimuovere gli inchiostri da stampa secchi o rigenerare i teli gommati. Occorre allegare la scheda di dati di sicurezza per ciascun agente di lavaggio utilizzato. Per gli agenti di lavaggio di routine, il fornitore produce una dichiarazione di conformità alle pertinenti restrizioni sopraelencate che corrobora le schede di dati di sicurezza.*

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

2.5 Alchilfenoletossilati, solventi alogenati e ftalati

Le sostanze o i preparati seguenti non sono presenti in concentrazioni superiori allo 0,10 % (in peso) in nessuno degli inchiostri, tinture, toner, adesivi o agenti di lavaggio utilizzati nel processo di stampa o sottoprocessi collegati al prodotto delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta:

- alchilfenoletossilati (APEO) e i loro derivati che in seguito a degradazione possono produrre alchilfenoli;
- solventi alogenati che al momento della domanda sono classificati con una delle categorie di pericolo o di rischio elencate al punto 2.2;
- ftalati che al momento della domanda sono contrassegnati da classi di pericolo «tossicità per la riproduzione» (categoria 1A, 1B o 2) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo associati: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361f, H361d, H361fd o H362 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Valutazione e verifica: il richiedente allega la o le schede di dati di sicurezza e una o più dichiarazioni del suo fornitore di sostanze chimiche a dimostrazione del fatto che gli alchilfenoletossilati (APEO) e gli altri derivati dell'alchilfenolo, dei solventi alogenati o degli ftalati pertinenti non sono presenti in tali sostanze chimiche in quantità superiori allo 0,10 % (in peso).

2.6 Ulteriori restrizioni relative a inchiostri da stampa, toner, vernici

Nota: ai fini del presente criterio e salvo indicazione contraria, le restrizioni equivalgono alla mancata presenza della sostanza o miscela pericolosa in concentrazioni superiori allo 0,10 % (in peso) nella formulazione dell'inchiostro, del toner o della vernice.

Le seguenti restrizioni si applicano a tutte le sostanze o miscele usate negli inchiostri da stampa, toner e vernici in uso nel processo o nei sottoprocessi di stampa utilizzati per la produzione di prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE:

- non è consentito l'uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «cancerogene», «mutagene» e/o «tossiche per la riproduzione» (categoria 1A, 1B o 2) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df;
- non è consentito l'uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «tossicità acuta» (per via orale, per via cutanea, per inalazione) (categoria 1 o 2), e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H300, H310, H330;
- non è consentito l'uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «tossicità acuta» (per via orale, per via cutanea) (categoria 3), e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H301, H311;
- non è consentito l'uso di alcuna sostanza o miscela contrassegnata dalle classi di pericolo «tossicità specifica per organi bersaglio» (esposizione singola o ripetuta) (categoria 1) e da uno o più dei seguenti codici di indicazione di pericolo: H370, H372;
- non è consentito l'uso di pigmenti o additivi a base di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), piombo, mercurio, selenio, cobalto o qualsiasi loro composto e sono autorizzate, in quanto impurezze, solo tracce di tali composti fino allo 0,010 % (in peso).
- non è consentito l'uso di coloranti azoici che per scissione riduttiva di uno o più gruppi azoici possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nel regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XVII, appendice 8, punto 43 (cfr. l'elenco indicativo nell'appendice 1 dello stesso allegato);
- non è consentito l'uso dei seguenti solventi: 2-metossietanolo, 2-etossietanolo, 2-metossietil acetato, 2-etossietil acetato, 2-nitropropano e metanolo;
- non è consentito l'uso dei seguenti plastificanti: i naftaleni clorurati, paraffine clorate, monocresilfosfato, tricresilfosfato e monocresildifenilfosfato;
- non è consentito l'uso di diamminostilbene e suoi derivati, 2,4-dimetil-6-tert-butilfenolo, 4,4'-bis(dimetilammino)benzofenone (chetone di Michler) e esaclorocicloesano.

Valutazione e verifica: il richiedente fornisce un elenco di tutti gli inchiostri da stampa e dei prodotti correlati utilizzati per produrre uno o più prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, corredato di una scheda di dati di sicurezza e di una dichiarazione di conformità a questo criterio per ogni inchiostro da stampa, toner e vernice, redatta dal suo fornitore/produttore.

2.7 Recupero di toluene dai processi di stampa in rotocalco

I processi di stampa in rotocalco usati per produrre prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, devono essere dotati di un sistema di recupero del solvente ed essere in grado di dimostrare un'efficienza di recupero del toluene pari almeno al 97 %.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corroborata da una descrizione del sistema di recupero dei solventi e da un bilancio di massa del toluene che dimostri un recupero almeno del 97 % nel corso dell'anno civile completo più recente. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione un periodo di almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

criterio 3 — Riciclabilità

3.1 Rimovibilità delle parti non cartacee

Le parti non cartacee del prodotto della categoria carta per cartoleria, quali barre metalliche per cartelle sospese o copertine di plastica, sono facilmente rimovibili al fine di non ostacolare il processo di riciclaggio. I piccoli elementi non cartacei, quali i punti metallici o le finestre delle buste, sono esonerati dal requisito in oggetto.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al criterio, corredata di almeno uno dei seguenti documenti: una dichiarazione redatta dal fabbricante o dal progettista del prodotto, oppure da un'impresa incaricata della raccolta della carta, da un'impresa che si occupa di riciclaggio o da un'organizzazione equivalente. La dichiarazione è corroborata da un elenco di materiali non cartacei utilizzati nel prodotto.

3.2 Spappolabilità

Il prodotto è idoneo allo spappolamento.

Non è consentito l'uso di agenti di resistenza in umido, tranne nel caso delle sporte in carta e della carta da confezione, in cui possono essere utilizzati solo se è dimostrata la spappolabilità del prodotto.

La laminazione, compreso polietilene e/o polipropilene, può essere utilizzata unicamente per aumentare la durabilità dei prodotti con vita utile pari ad almeno 1 anno. Sono compresi libri, raccoglitori, cartelline, quaderni, calendari, taccuini e agende. La laminazione non è consentita per riviste, sporte di carta, o carta da confezione. Per nessuno dei prodotti è consentita la doppia laminazione.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio unitamente a un'adeguata documentazione di supporto, indicata di seguito.

Nel caso dei prodotti delle categorie carta stampata e carta per cartoleria, il richiedente dichiara di non aver utilizzato agenti di resistenza in umido.

Nel caso di sporte in carta e di carta da confezione, il richiedente dichiara di non aver utilizzato agenti di resistenza in umido. Alternativamente, il richiedente dimostra la spappolabilità del prodotto corroborata dai risultati del o dei rapporti di prova conformemente ai metodi di valutazione PTS-RH 021, ATICLECA 501 o metodi standard equivalenti accettati dall'organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.

Il richiedente presenta una dichiarazione in cui attesta di non aver utilizzato la laminatura per giornali, riviste, sporte di carta, carta da confezione e prodotti di carta per cartoleria. Alternativamente, il richiedente presenta i risultati del o dei rapporti di prova che confermano la spappolabilità conformemente ai metodi di valutazione PTS-RH 021, ATICLECA 501 o metodi standard equivalenti accettati dall'organismo competente.

Per i prodotti laminati, il richiedente allega una dichiarazione in cui attesta di non aver utilizzato la doppia laminazione.

Se una parte del prodotto di carta è facilmente rimovibile (per esempio la barra metallica di una cartella sospesa, l'inserito di una rivista o la copertina riutilizzabile di un quaderno), è possibile ometterla ai fini della prova di spappolabilità.

3.3 Rimovibilità degli adesivi

Questo criterio si applica ai prodotti delle categorie carta stampata, carta per cartoleria e sporte di carta.

Occorre dimostrare la conformità a questo requisito per le etichette adesive che costituiscono lo 0,50 % (peso/peso) o più del prodotto finale. Le etichette non adesive sono esentate da tale criterio.

Salvo diversamente specificato, gli adesivi possono essere utilizzati solo se la loro rimovibilità è comprovata da un punteggio pari ad almeno 71 sulla scheda di valutazione per la rimovibilità degli adesivi dell'EPRC (*European Paper Recycling Council*).

Salvo diversamente specificato, i rivestimenti adesivi sensibili alla pressione possono essere utilizzati solo se la loro rimovibilità è comprovata da un punteggio almeno positivo sulla scheda di valutazione per la rimovibilità degli adesivi conformemente all'EPRC.

Gli adesivi a base acquosa sono esentati da tale requisito.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità con la scheda di valutazione della rimovibilità degli adesivi basata sulle linee guida dell'EPRC. La dichiarazione è corroborata dai risultati di una prova di rimovibilità degli adesivi conforme al metodo INGEDE 12 o a metodi standard equivalenti accettati dall'organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.*

Per gli adesivi a base acquosa, il fabbricante di adesivi deve fornire una dichiarazione che ne attesti tale natura. La scheda di dati di sicurezza dell'adesivo è accettata come prova di conformità solo se indica che l'adesivo usato nel prodotto è a base acquosa.

Le applicazioni adesive elencate nell'allegato della «Assessment of Printed Product Recyclability, Scorecard for the Removability of Adhesive Applications» (Valutazione della riciclabilità dei prodotti stampati, scheda di valutazione per la rimovibilità delle applicazioni adesive) sono ritenute conformi al requisito.

3.4 Disinchiostribilità

Questo criterio si applica ai prodotti di carta stampata e alle buste di carta bianca.

La disinchiostribilità deve essere dimostrata.

Il prodotto stampato è considerato conforme al requisito se tutti i singoli parametri analizzati hanno un punteggio positivo e il punteggio finale è almeno pari a 51 sulla scheda di valutazione della «disinchiostribilità» dell'EPRC, o equivalente. Le buste sono esenti dall'obbligo di eseguire la prova di disinchiostribilità.

La stampa sul lato interno delle buste è consentita solo per garantire la riservatezza del contenuto, e solo per buste in carta con grammatura inferiore a 135 g/m² o con un livello di opacità inferiore al 98 %. La superficie interna stampata è inferiore all'80 % dell'intera superficie interna, al netto della parte incollata, e deve essere stampata in sfumature di colore chiaro.

Valutazione e verifica: *il richiedente o il fabbricante di inchiostri presenta una dichiarazione di conformità con il punteggio ottenuto per la disinchiostribilità basato sugli orientamenti dell'EPRC. La dichiarazione è corroborata dai risultati di una prova di disinchiostribilità conforme al metodo INGEDE 11 o a metodi standard equivalenti accettati dall'organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.*

Per le buste, il richiedente presenta una dichiarazione di conformità al requisito, corroborata dalle caratteristiche relative al peso/m² della carta utilizzata conformemente alla norma UNE-EN ISO 536 o all'opacità conformemente alla norma ISO 2471, al colore dell'inchiostro da stampa e alla percentuale di copertura raggiunta da un qualsiasi motivo stampato sul lato interno.

Le tecnologie di stampa e le combinazioni di materiali elencate nell'allegato della «Valutazione della riciclabilità dei prodotti stampati, punteggio per la disinchiostribilità» sono considerate conformi ai requisiti.

Le prove sulle tecnologie di stampa o sugli inchiostri sono effettuate sul tipo o sui tipi di carta usati per un prodotto. Il certificato di prova può essere usato per stampe ottenute con lo stesso inchiostro sullo stesso tipo di substrato, se la copertura in inchiostro è pari o inferiore a quella del prodotto oggetto della prova.

Critério 4 — Emissioni

4.1 Emissioni in acqua da processi di stampa in rotocalco

La quantità specifica di Cr e Cu rilasciati al punto di scarico non può eccedere, rispettivamente, 20 mg/m² e 200 mg/m² della superficie del cilindro utilizzato nella stampa.

Valutazione e verifica: il rilascio di Cr e Cu è misurato negli impianti di stampa in rotocalco dopo il trattamento e immediatamente prima del rilascio. Almeno ogni tre mesi si raccoglie un campione composito rappresentativo di Cr e Cu rilasciati. Almeno una prova analitica annuale è effettuata da un laboratorio accreditato per determinare il tenore di Cr e Cu nel campione composito, conformemente alla norma EN ISO 11885 o a metodi standard equivalenti accettati dall'organismo competente come fonti di dati di qualità scientifica equivalente.

La conformità al criterio è valutata dividendo il tenore di Cr e Cu, stabilito nella prova analitica annuale, per la superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa. La superficie del cilindro usato nella macchina da stampa durante la stampa è calcolata moltiplicando la superficie del cilindro ($= 2\pi rL$, dove r è il raggio e L la lunghezza del cilindro) per il numero di produzioni di stampe annuali (= numero dei diversi lavori di stampa).

4.2 Emissioni da impianti contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ o impianti equivalenti

I seguenti requisiti si applicano ai processi di stampa di cui agli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE o a processi di stampa equivalenti al di fuori dell'UE che soddisfano le specifiche degli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE.

4.2 a) Emissione di composti organici volatili (COV) e di cromo (VI) dalla stampa in rotocalco per editoria

Le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari all'2,0 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT ⁽⁹⁾ nei gas di scarico sono inferiori o pari a 16,0 mg C/Nm³.

Le emissioni in atmosfera di Cr(VI) non superano i 15,0 mg/tonnellata di carta. Occorre installare un sistema di abbattimento per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

4.2 b) Emissione di composti organici volatili (COV) dalla stampa heat-set offset a bobina

Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a 0,03 kg di COV per kg di inchiostro in ingresso; in alternativa, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari all'8 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 12,0 mg C/Nm³.

4.2 c) Emissione di composti organici volatili (COV) dalla stampa in flessografia e dalla stampa in rotocalco non per editoria

Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a 0,24 kg di COV per kg di inchiostro in ingresso; in alternativa, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari al 9,6 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 16,0 mg C/Nm³.

Valutazione e verifica: il richiedente allega calcoli dettagliati e dati di prova che attestino la conformità a questo criterio, nonché i documenti giustificativi corrispondenti.

Per le emissioni totali o diffuse di COV, a seconda dei casi, il calcolo del bilancio di massa del solvente è basato sulla produzione in dodici mesi di attività. Il bilancio di massa del solvente è in linea con la definizione di cui alla direttiva 2010/75/UE, allegato VII, parte 7, punto 2. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione un periodo di almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

Il richiedente o il fornitore delle sostanze chimiche allega una dichiarazione del tenore in COV degli inchiostri, agenti lavanti, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti.

⁽⁸⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

⁽⁹⁾ Carbonio organico volatile totale, espresso come C (in atmosfera).

Il bilancio di massa del solvente è elaborato annualmente. Un responsabile incaricato, all'interno del personale dell'azienda, elabora una valutazione scritta. Su richiesta, la valutazione è fornita all'organismo competente.

Per il monitoraggio delle emissioni totali in atmosfera di COVT nei gas di scarico, qualsiasi camino con un carico di COVT inferiore a 10 kg C/h è monitorato almeno una volta all'anno, conformemente alla norma EN 12619 o equivalente. Nel caso di un carico di COVT inferiore a 0,1 kg C/h (come media annua) o in caso di un carico di COVT non soggetto ad abbattimento e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni o il monitoraggio può essere sostituito da calcoli, purché assicurino dati di qualità scientifica equivalente.

Per ogni camino con un carico di COVT superiore o pari a 10 kg C/h, il monitoraggio è continuo, conformemente alle norme EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 e EN 14181. Per la misurazione in continuo, i dati rappresentano la media giornaliera su un periodo di un giorno dei valori medi orari o semiorari validi.

La distruzione dei COV nel sistema di abbattimento (es. ossidazione termica, adsorbimento su carbone attivo) è determinata, almeno ogni tre anni, con misurazioni combinate della concentrazione di COV nel gas greggio e nel gas depurato.

I dati di misurazione dei gas di scarico sono registrati e disponibili, su richiesta, per l'organismo competente.

Il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso accompagnata da una documentazione relativa al controllo e al monitoraggio delle emissioni di Cr(VI). La documentazione include i risultati delle prove concernenti la riduzione delle emissioni in atmosfera di Cr(VI).

4.3 Emissione di COV da processi di stampa non contemplati dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

I seguenti requisiti si applicano ai processi di stampa non contemplati dall'allegato I o dall'allegato VII, parte 2, della direttiva 2010/75/UE o a processi di stampa equivalenti al di fuori dell'UE che non soddisfano le specifiche degli allegati I e VII della direttiva 2010/75/UE.

Le emissioni totali di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari a:

- 4,5 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa offset a foglio;
- 1,0 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa digitale;
- 2,0 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa heat-set offset a bobina;
- 2,5 kg di COV/tonnellata di carta utilizzata per la stampa cold-set offset a bobina;
- 3,0 kg di COV/tonnellata di carta per altri tipi di rotocalcografia, flessografia, serigrafia rotativa, unità di laminazione o di laccatura.

In alternativa, quando si esegue il trattamento dei rifiuti gassosi, le emissioni diffuse di COV calcolate tramite il bilancio di massa del solvente sono inferiori o pari al 10 % del solvente in ingresso, e le emissioni di COVT nei gas di scarico sono inferiori o pari a 20 mg C/Nm³.

I solventi volatili generati dal processo di asciugatura della stampa heat-set offset, della rotocalcografia e della flessografia sono trattati tramite recupero o combustione o qualsiasi metodo equivalente, ad esempio utilizzando in sostituzione degli inchiostri a base acquosa.

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una descrizione del sistema in uso nonché la documentazione e i risultati delle prove concernenti il controllo e il monitoraggio delle emissioni in atmosfera.*

Per le emissioni totali o diffuse di COV, a seconda dei casi, il calcolo del bilancio di massa del solvente è basato sulla produzione in dodici mesi di attività. Il bilancio di massa del solvente è in linea con la definizione di cui alla direttiva 2010/75/UE, allegato VII, parte 7, punto 2. Per l'assegnazione delle emissioni di COV nella massa della carta, sono calcolate tutte le superfici stampate. Nel caso di un impianto nuovo o ricostruito il calcolo prende in considerazione almeno tre mesi consecutivi di funzionamento a regime dell'impianto.

Per il monitoraggio delle emissioni totali in atmosfera di COVT nei gas di scarico, qualsiasi camino con un carico di COVT inferiore a 10 kg C/h è monitorato almeno una volta all'anno, conformemente alla norma EN 12619 o equivalente. Nel caso di un carico di COVT inferiore a 0,1 kg C/h (come media annua) o in caso di un carico di COVT non soggetto ad abbattimento e stabile inferiore a 0,3 kg C/h, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni o il monitoraggio può essere sostituito da calcoli, purché assicurino dati di qualità scientifica equivalente.

Il richiedente o il fornitore delle sostanze chimiche allega una dichiarazione del tenore in COV degli inchiostri, agenti lavanti, soluzioni di bagnatura o altri prodotti chimici corrispondenti.

criterio 5 — Rifiuti

5.1 Sistema di gestione dei rifiuti

L'impianto in cui è fabbricato il prodotto dispone di un sistema di gestione dei rifiuti, che indirizza e documenta le misure adottate per ridurre la quantità di rifiuti solidi e liquidi, tra cui i rifiuti cartacei, d'inchiostro, degli agenti detergenti e della soluzione di bagnatura, come definite dalle autorità di regolamentazione locali o nazionali.

Le caratteristiche del sistema di gestione dei rifiuti sono spiegate o documentate, includendo informazioni su almeno una delle seguenti procedure:

- gestione, raccolta, separazione e uso di materiali riciclabili provenienti dal flusso dei rifiuti;
- recupero di materiali da destinare ad altri usi, quali l'incenerimento per la produzione di vapore o di calore, o a usi agricoli;
- gestione, raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti pericolosi, come definiti dalle competenti autorità di regolamentazione locali e nazionali;
- obiettivi e traguardi di miglioramento continuo concernenti la riduzione dei rifiuti generati e l'aumento del tasso di riutilizzo e riciclaggio.

Valutazione e verifica: *il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio e una descrizione delle procedure seguite nella gestione dei rifiuti. Il richiedente presenta un piano di gestione dei rifiuti per ciascuno dei siti interessati. Se la gestione dei rifiuti è esternalizzata, anche il subfornitore presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio.*

Si ritiene che i richiedenti certificati con il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE e/o certificati in conformità alla norma ISO 14001 soddisfino il criterio se:

- 1) *l'inclusione della gestione dei rifiuti per i siti di produzione è documentata nella dichiarazione ambientale EMAS dell'impresa, oppure*
- 2) *l'inclusione della gestione dei rifiuti è trattata in misura sufficiente dalla certificazione ISO 14001 del o dei siti di produzione.*

5.2 Carta per riciclaggio da impianti di stampa

Questo criterio si applica ai prodotti di carta stampata. La quantità «X» di rifiuti cartacei generati non deve superare i valori riportati nella tabella che segue

Metodo di stampa	Percentuale massima di rifiuti cartacei (%)
Stampa offset a foglio	23
Cold-set, giornali	10
Cold-set, matrice di stampa	18
Cold-set, rotativa (tranne giornali)	19
Heat-set, rotativa	21
Stampa in rotocalco	15
Stampa flessografica	17
Stampa digitale	10
Stampa serigrafica	23

Dove:

X = tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la stampa (inclusi i processi di finitura) del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE, diviso per le tonnellate annue di carta acquistata e usata per la produzione di detto prodotto.

Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un'altra tipografia, il quantitativo di rifiuti cartacei generati in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un'altra impresa, il quantitativo di rifiuti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di rifiuti cartacei e una dichiarazione dell'impresa che li raccoglie dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di rifiuti cartacei associati ai processi di finitura.

Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di dodici mesi. Nel caso di stabilimento nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile dell'impianto.

Se il calcolo delle tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la stampa del prodotto di carta stampata recante il marchio Ecolabel UE non è tecnicamente fattibile, il richiedente può fornire calcoli relativi alla quantità totale di carta da riciclare prodotta annualmente nella tipografia.

5.3 Carta per il riciclaggio proveniente da impianti per la produzione di carta per cartoleria e sporte di carta

Questo criterio si applica ai prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta. La quantità «X» di rifiuti cartacei non supera:

- il 19 % per le buste;
- il 15 % per gli articoli di cartoleria per scrittura, escluse le agende;
- il 20 % per agende e prodotti di cartoleria per classificazione o archiviazione stampati su un lato;
- il 30 % per prodotti di cartoleria per classificazione o archiviazione stampati sui due lati;
- 11 % per le sporte di carta e la carta da confezione;

dove

X = tonnellate di rifiuti cartacei generati annualmente dalla fabbricazione (compresi i processi di finitura) dei prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE, divisi per tonnellate di carta acquistata annualmente e usata per la produzione di detti prodotti.

Se la tipografia effettua processi di finitura per conto di un'altra tipografia, il quantitativo di rifiuti cartacei generati in tali processi non è incluso nel calcolo del valore «X».

Se i processi di finitura sono esternalizzati presso un'altra impresa, il quantitativo di rifiuti cartacei che risulta dal lavoro esternalizzato è calcolato e dichiarato nel calcolo del valore «X».

Valutazione e verifica: il richiedente allega una descrizione del calcolo del quantitativo di rifiuti cartacei e una dichiarazione dell'impresa che li raccoglie dalla tipografia. Si comunicano le condizioni di esternalizzazione e i calcoli sul quantitativo di rifiuti cartacei associati ai processi di finitura.

Ai fini del calcolo si prende in considerazione un periodo di produzione di dodici mesi. Nel caso di stabilimento nuovo o ricostruito i calcoli prendono in considerazione almeno quarantacinque giorni consecutivi di funzionamento stabile dell'impianto.

Se il calcolo delle tonnellate annue di rifiuti cartacei generati durante la produzione dei prodotti delle categorie carta per cartoleria e sporte di carta con marchio Ecolabel UE non è tecnicamente fattibile, il richiedente può fornire calcoli relativi alla quantità totale di carta da riciclare prodotta annualmente nella tipografia.

criterio 6 — Consumo energetico

Il sito in cui è fabbricato il prodotto Ecolabel UE predispose un sistema di gestione dell'energia che contempla tutti i dispositivi di consumo dell'energia (compresi i macchinari, l'illuminazione, l'aria condizionata, il raffreddamento). Le caratteristiche del sistema di gestione dell'energia comprendono misure per il miglioramento dell'efficienza energetica, e includono informazioni su almeno le seguenti procedure:

- elaborazione e attuazione di un piano di raccolta dei dati sull'energia al fine di individuare i principali dati in materia;
- analisi del consumo energetico che comprende un elenco di sistemi, processi e impianti che consumano energia;
- individuazione di misure per un uso più efficiente dell'energia;
- obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità per il sito di produzione, corredata di una descrizione del sistema di gestione dell'energia.

Si ritiene che i richiedenti certificati secondo la norma ISO 50001, EN 16247 o una norma/sistema equivalente, soddisfino questo requisito.

Si considera che il richiedente registrato EMAS soddisfi tale requisito se è comprovato che nella sua dichiarazione ambientale EMAS è inclusa la gestione dell'energia per il o i siti di produzione.

Si considera che il richiedente certificato secondo la norma ISO 14001 soddisfi tale criterio se, nel certificato ISO 14001 relativo al sito di produzione, si tiene sufficientemente presente l'inclusione di un piano di gestione dell'energia.

Gli obiettivi e traguardi per il miglioramento continuo relativi alla riduzione del consumo energetico sono attuati annualmente. Un responsabile incaricato, all'interno del personale dell'azienda, elabora una valutazione scritta. Su richiesta, la valutazione è fornita all'organismo competente.

Criterion 7 — Formazione

A tutti i pertinenti collaboratori coinvolti nelle operazioni quotidiane sul sito di produzione vengono impartite le conoscenze necessarie per garantire che i requisiti Ecolabel UE siano soddisfatti e costantemente migliorati.

Valutazione e verifica: il richiedente allega una dichiarazione di conformità a questo criterio, oltre alle informazioni dettagliate sul programma di formazione e sui suoi contenuti, indica il personale che ha seguito la formazione e il periodo in cui è stata effettuata. Il richiedente invia inoltre all'organismo competente un campione del materiale di formazione.

Criterion 8 — Idoneità all'uso

Il prodotto deve essere idoneo allo scopo.

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di almeno uno dei seguenti documenti:

- lettera/documento/dichiarazioni rilasciate dai clienti per un prodotto specifico che assicurano che il prodotto rispetta le specifiche e funziona correttamente nell'applicazione prevista;
- descrizione dettagliata della procedura di gestione dei reclami dei consumatori;
- documentazione attestante il certificato di qualità secondo la norma ISO 9001, o equivalente;
- documentazione attestante la qualità della carta, in conformità alla norma EN ISO/IEC 17050-1, che definisce i criteri generali per la dichiarazione di conformità con le norme rilasciate dai fornitori.

Criterion 9 - Informazioni che figurano sul prodotto

Le sporte di carta recano la seguente dicitura:

«Riutilizzami!»

La carta stampata reca la seguente dicitura:

«Riciclare la carta dopo l'uso».

Valutazione e verifica: il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un'immagine del prodotto su cui sono riportate le informazioni richieste.

Criterion 10 — Informazioni riportate sul marchio Ecolabel UE

Se utilizzata, l'etichetta facoltativa con una casella di testo include le tre dichiarazioni seguenti:

- basse emissioni di processo nell'aria e nell'acqua;
- il prodotto è riciclabile;
- è stata utilizzata carta a basso impatto ambientale.

Il richiedente segue le istruzioni per l'uso corretto del logo Ecolabel UE contenute nelle linee guida sul logo Ecolabel UE e consultabili all'indirizzo seguente:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Valutazione e verifica: *il richiedente presenta una dichiarazione di conformità a questo criterio, corredata di un'immagine ad alta risoluzione dell'imballaggio del prodotto che mostra chiaramente l'etichetta, il numero di registrazione/licenza e, se del caso, le dichiarazioni che possono figurare insieme all'etichetta.*
